



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

2 APR 2014

N. 765

e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al

17 APR 2014

Li 2 APR 2014

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 32 del 2 APR 2014

OGGETTO: Ricorso al T.A.R. Puglia – sez. di Lecce “RAG. GUARNIERI – Figli s.r.l.”c/ Comune di Castellaneta e c/ Markas s.r.l. e c/R.T.I. costituendo Ladisa S.p.A. – Ser Vito s.r.l. e ricorso T.A.R. Puglia – sez. di Lecce LADISA S.p.A. e Ser Vito s.r.l.”c/ Comune di Castellaneta e c/ Markas s.r.l..

Affidamento incarico a legale di fiducia per la difesa di questo Ente.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

A) In data 19/03/2014 è stato notificato a mezzo posta il ricorso proposto “**RAG. GUARNIERI – Figli s.r.l.**”c/ Comune di Castellaneta e c/ Markas s.r.l. e c/R.T.I. costituendo Ladisa S.p.A. – Ser Vito s.r.l. da in oggetto, assunto al protocollo generale in pari data al n. 7333 per:

l'annullamento, previa sospensiva

- *“della determina assunta dal dirigente dell'area I del Comune di Castellaneta (TA), recante ad oggetto l'aggiudicazione definitiva del servizio di refezione scolastica per anni 2013 – 2016 in favore della Markas s.r.l., inviata al concludente via PEC in data 14/02/2014;*
- *Le determinazioni contenute nei verbali di gara redatti dalla Commissione giudicatrice nella parte in cui hanno illegittimamente ammesso alla procedura concorsuale la Markas s.r.l., nonché il RTI costituendo Ladisa S.p.A. – Ser Vito s.r.l., valutandone le offerte e collocandole, rispettivamente, al primo ed al secondo posto della graduatoria di gara, ivi compresa l'aggiudicazione provvisoria in favore della Markas s.r.l. nonché l'atto di approvazione dell'esito di gara;*
- *di tutti gli atti agli stessi presupposti, connessi e consequenziali, non conosciuti, in quanto lesivi con declaratoria d'inefficacia del contratto d'appalto, che sia stato o*

dovesse essere stipulato tra il Comune di Castellaneta e la Markas s.r.l., nonché con domanda di subentro della ricorrente, che risulta allo stato terza graduata, nell'aggiudicazione e nel contratto d'appalto ai sensi dell'art. 121 del c.p.a."

B) In data 19/03/2014 è stato notificato a mezzo posta il ricorso promosso da **"LADISA S.p.A. e Ser Vito s.r.l."**c/ Comune di Castellaneta e c/ Markas s.r.l., assunto al protocollo generale in pari data al n. 7332 per:

l'annullamento, previa sospensiva

- *"della nota prot. n. 4425 del 14.2.2014 del Comune di Castellaneta - Servizio gestione mense avente ad oggetto: `Procedura aperta per l'appalto del servizio di ristorazione scolastica per la scuola dell'infanzia e scuola primaria ed eventuali servizi accessori per anni 3. Comunicazione aggiudicazione definitiva. CIG: 529619JB10" e della determinazione n. 27 del 6.2.2014 (allegata alla predetta nota) con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del "servizio di ristorazione scolastica per la scuola dell'infanzia e scuola primaria ed eventuali servizi accessori per anni 3 " in favore della Markas s.r.l.;*
- *del verbale di gara n. 1 del 31.10.2013 nella parte in cui è stata disposta l'ammissione alla procedura di gara della Markas s.r.l.;*
- *di tutti gli ulteriori verbali di gara ed in particolar modo del verbale n. 2 relativo alla seduta di gara del 31.10.2013 nel corso della quale è stata esaminata l'offerta tecnica della Markas s.r.l. e del verbale di gara n. 7 del 17.12.2013 recante la graduatoria provvisoria;*
- *del provvedimento di aggiudicazione provvisoria della gara in favore della Markas s.r.l. di cui al verbale n. 7 del 17.12.2013; - del silenzio diniego serbato dalla stazione appaltante nei confronti del preavviso di ricorso trasmesso in data 13/03/2014;*
- *di tutti gli atti agli stessi presupposti, connessi e consequenziali, nonché altresì per il ristoro di tutti i gravi danni subiti dalle ricorrenti in ragione della illegittimità dei provvedimenti impugnati con il presente ricorso, ovvero per il risarcimento per lucro cessante, danno emergente e danno curriculare e con riserva di ogni opportuna quantificazione nel corso del presente giudizio."*

CONSIDERATO che entrambi i ricorsi sono stati proposti avverso gli atti della gara espletata per l'affidamento per un triennio del servizio di refezione scolastica bandita da questo Ente.

EVIDENZIATO che non sembrano sussistere le illegittimità ed irregolarità evidenziate negli atti introduttivi dei giudizi avanti al Tribunale Amministrativo Regionale.

Per quanto sopra esposto, è evidente la necessità di costituirsi con urgenza, determinata dalla chiesta misura cautelare, per resistere e difendere le ragioni di questa Civica Amministrazione, conferendo un unico incarico per entrambi i giudizi.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Antonio PANCALLO, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta, alla Via Stazione n. 10.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l.g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al

Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2006 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *"Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere"* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 *"Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) "agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune....."*;

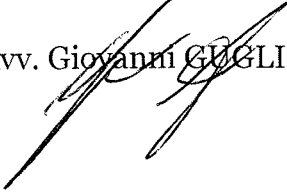
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

1. di costituirsi nei giudizi promossi con ricorso avanti al T.A.R. Puglia sez. di Lecce rispettivamente
 - a. da **"rag. GUARNIERI - Figli s.r.l."** c/ Comune di Castellaneta e c/ Markas s.r.l. e c/R.T.I. COSTITUENDO Ladisa S.p.A. - Ser Vito s.r.l., notificato in data 19/03/2014 e assunto al protocollo generale in pari data al n. 7333
 - b. da **"LADISA S.p.A. e Ser Vito s.r.l."** c/ Comune di Castellaneta e c/ Markas s.r.l., notificato in data 19/03/2014 e assunto al protocollo generale in pari data al n. 7332.
2. di incaricare, allo scopo, per entrambi i giudizi attesa l'analogia delle questioni trattare, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Antonio PANCALLO, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta, alla via Stazione n. 10;
3. stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
4. stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Gugliotti', written over the printed name.
